

Norme & Tributi

Con la relazione sulla gestione dati complessivi sulla società

BILANCI

Diffuse le linee guida di Confindustria e dei commercialisti

Al redattore la scelta delle modalità per raggiungere gli obiettivi di comunicazione

Franco Roscini Vitali

Anche se i bilanci costituiscono l'ossatura dell'informativa finanziaria, i legislatori nazionali prevedono sempre più modelli d'informazione ampi che informano gli stakeholder su temi non finanziari come utilizzo delle risorse, attenzione all'ambiente e al personale, comportamento deontologico, modello di business e orientamenti strategici.

La relazione sulla gestione allegata al bilancio delle imprese che redigono in forma completa - in base alle disposizioni del Codice civile o in conformità ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs - contiene tali informazioni.

Il documento Confindustria 2018, che analizza le disposizioni contenute nell'articolo 2428 del Codice civile, che detta il contenuto della relazione sulla gestione, evidenziando tuttavia che l'approccio del legislatore è lasciare al redattore la scelta di individuare le modalità con le quali raggiungere gli obiettivi di comunicazione.

La relazione può essere sviluppata in due sezioni: la prima, generale, contestualizza l'attività dell'impresa nell'ambiente di riferimento anche in ottica di evoluzione futura; la seconda riporta le informazioni più specifiche relative a governance, strategie (anche future), fatti di rilievo che caratterizzano la gestione, risultati della gestione dell'impresa.

Con riferimento agli indicatori finanziari (articolo 2428, comma 2), l'informativa dovrebbe riferirsi almeno a due/tre esercizi raffrontabili tra loro, integrati da una nota esplicativa per chiarire le modalità di calcolo adottate. In allegato al documento sono esemplificati alcuni indicatori tra cui le singole imprese possono scegliere.

Questo anche in una visione programmatica: per esempio, una so-

cietà che ha chiuso il bilancio con un risultato positivo, ma che ha perso una quota rilevante di mercato senza riuscire a sostituirlo, non può limitarsi a commentare Roe e Roi ma fornisce ulteriori indicatori quali, per esempio, fatturato per cliente, fatturato perso, ecc.

La definizione dei principali rischi e incertezze (articolo 2428, comma 1), costituita da un'illustrazione in forma discorsiva, riguarda i rischi specifici dell'impresa, diversi da quelli che riguardano tutte le società: dopo l'eliminazione dei conti d'ordine, la nota integrativa contiene un'informativa statica sui rischi rispetto a quella contenuta nella relazione sulla gestione, che è dinamica, manageriale e strategica, con impatto anche sull'attività aziendale futura. Con riferimento ai rischi finanziari, si tratta dei rischi di mercato (tassi, cambi, prezzi), di credito e di liquidità.

Le informazioni attinenti all'ambiente e al personale (articolo 2428 comma 2) consentono agli amministratori un certo grado di discrezionalità. Con riferimento alla "rilevanza", questa può essere diversa rispetto alla "rilevanza" contabile:

tuttavia, le informazioni attinenti all'ambiente e al personale andrebbero fornite indipendentemente dalla rilevanza degli effetti economici prodotti sulla gestione in quanto di carattere "sociale".

Per le informazioni sull'attività di R&S (articolo 2428, comma 3, n. 1) si deve fare riferimento anche al principio contabile Oic 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenendo conto non solo dei costi capitalizzati ma anche di quelli imputati nel conto economico.

L'illustrazione dei rapporti con imprese del gruppo (articolo 2428, comma 3, n. 2), che comprende eventuali rinvii a quanto già illustrato nella nota integrativa, deve tenere conto anche della correlazione con l'articolo 2497-bis relativo all'informativa sui rapporti del soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.

Inoltre, il documento rammenta le informazioni relative alle azioni proprie della prevedibile evoluzione sulla gestione, queste ultime anche in riferimento al problema della continuità aziendale (principio contabile Oic 11).

Ammissibilità ampia per i documenti in appello

CONTENZIOSO

Legittimo produrre nuova documentazione anche se già disponibile

Laura Ambrosi

È legittima la produzione di nuovi documenti nel grado di appello anche se disponibili fin dal primo grado di giudizio, a condizione che siano depositati entro venti giorni prima della data dell'udienza di trattazione. A fornire questa interpretazione è la Cassazione con l'ordinanza 17164 depositata ieri.

Un contribuente impugnava dinanzi al giudice tributario un avviso di accertamento con il quale venivano contestati maggiori ricavi e l'indebita deduzione di componenti negative. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e l'Agenzia proponeva appello avverso la decisione, producendo documentazione integrativa a sostegno della fondatezza della rettifica. La Ctr, pur accogliendo parzialmente il gravame dell'Ufficio, dichiarava inammissibili i documenti, perché avrebbero necessitato di ulteriori esami e valutazioni in violazione del contraddittorio.

L'Agenzia ricorreva in Cassazione, lamentando l'erroneità della decisione sull'inammissibilità della documentazione in violazione degli articoli 57 e 58 del D.lgs. 46/92. La Corte ha innanzitutto richiamato l'articolo 58, secondo cui la legge è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello. I giudici di legittimità hanno precisato sul punto che questi nuovi documenti possono essere prodotti anche se disponibili in precedenza e la legittimità della norma non è stata recentemente vagliata dalla Corte costituzionale (sentenza 199/2017), che ha ritenuto fondata la censura, anche perché è stata esclusa una disparità di trattamento delle parti, atteso che entrambe possono scegliere l'eventuale ulteriore documentazione da produrre in appello.

Il deposito di nuovi documenti, secondo le disposizioni del processo tributario, deve avvenire a pena di decadenza nel rispetto del principio di difesa e del contraddittorio, in occasione del deposito di memorie o comunque sino a venti giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso. Solo così è consentito alle parti di replicare e contestare tempestivamente. Nella specie, l'ufficio aveva prodotto dei verbali di constatazione, evidentemente già disponibili anche nel primo grado, entro i 20 giorni precedenti all'udienza, con la conseguenza che la sentenza della Ctr doveva essere riformata. La decisione chiarisce così una questione abbastanza controversa poiché non di rado, a parti contrapposte, è proprio l'agenzia delle Entrate a richiedere l'inammissibilità per nuovi documenti prodotti dal contribuente utili alla propria difesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 2025 Tutor anche sulle superstrade per migliaia di km

CONTROLLI DI VELOCITÀ

Se il piano andrà in porto i Comuni interessati perderanno gli incassi

Maurizio Caprino

È nascosta nelle pieghe del decreto del ministero delle Infrastrutture 70/2018 sulle smart road, noto come quello che dovrebbe consentire anche in Italia la sperimentazione della guida autonoma. Ma l'estensione dei controlli sulla velocità media a tutte le autostrade che finora non li hanno e a migliaia di chilometri di strade statali, prevista dal decreto entro il 2025, è destinata a cambiare la vita dei guidatori in carne ed ossa: se nel frattempo non sarà cambiato il Codice della strada, si sarà costretti a viaggiare a 90 all'ora anche su superstrade a doppia carreggiata dove oggi tanti si tengono sui 110 (consentiti solo sui non molti tratti classificati come strade extraurbane principali) se non di più.

Cambierà anche la vita dei Comuni che su quelle strade oggi fanno funzionare i loro misuratori di velocità, basandovi una buona fetta delle proprie entrate: il futuro sistema di controllo sarà gestito dalla Polizia stradale, quindi, secondo il Codice, gli incassi finiranno allo Stato.

Le arterie interessate sono tutte quelle di rilevanza europea (rete Ten-T) o che portano verso porti, aeroporti, poli logistici e distretti industriali.

Non è detto che il Dm 70/2018 venga rispettato alla lettera: impone il controllo della velocità media come dotazione obbligatoria di tutte le smart road, ma tante norme dei decenni passati in materia di strade sono rimaste largamente inattuata perché si sono infrante contro difficoltà tecniche, giuridiche e finanziarie. E proprio il coordinamento tra il Dm

70/2018 e le norme precedenti - come quelle su gestione della sicurezza (Dlgs 35/2011), gallerie e adeguamenti antisismici - potrebbe creare ulteriori problemi.

Ma intanto l'Anas aveva iniziato ad allinearsi al Dm già dal 2016, lanciando il suo piano smart road, il cui primo bando è stato già aggiudicato. Prevede appunto la fornitura di un sistema di controllo della velocità media. Che, trattandosi di una strada "intelligente", dovrebbe essere tecnologicamente ben più avanzato del Tutor: sulle smart road è richiesto un controllo totale in tempo reale dei flussi di traffico, quindi anche con funzionalità di allarme per situazioni particolari come veicoli contromano o a velocità elevatissime. Cose che il Tutor attuale non fa: in caso di veicolo contromano, è utile alla Polizia solo per ricostruire a posteriori il tragitto che ha percorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GUIDA



I tratti nel mirino

Quali sono le strade su cui è previsto il controllo della velocità media? Lo si potrà vedere sulla Guida Auto, in edicola mercoledì 4 luglio a 0,50 euro più il prezzo del quotidiano. Il libro parla anche, tra le altre cose, delle novità sulla Rc auto e di come farsi risarcire per gli imprevisti di viaggio

Fast, easy, light.

Welcome aboard.

Finalmente un corso d'inglese innovativo, pensato per noi italiani. Leggero, spiritoso, facile da seguire, ricco di esempi di comunicazione e corredato da modi di dire e da una divertente lista di "false friends". Il celebre **John Peter Sloan** ci accompagna a perfezionare la lingua inglese in un percorso d'apprendimento unico nel suo genere. In edicola con **Il Sole 24 ORE**.



Se desideri acquistare il primo volume di Instant English, puoi trovarlo a 9,90 € su **primaedicola.it** o su **shopping24.com**.

1A EDICOLA.IT

Prenota la tua copia su **Primaedicola.it** e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per gli abbonati in vendita su Shopping24, alla pagina <http://offerte.ilssole24ore.com/instantenglish> a **9,90 €** comprese le spese di spedizione.

Instant English 2 è in edicola, da martedì 26 giugno, con Il Sole 24 ORE a 9,90 €*

*oltre il prezzo del quotidiano. Offerta valida fino al 25 luglio.

Con la nuda proprietà salta l'agevolazione per la prima casa

CASSAZIONE

Spazi più ristretti per evitare la decadenza dopo la vendita

Angelo Busani

L'acquisto del diritto di nuda proprietà di un'abitazione entro un anno dall'alienazione della precedente "prima casa" (che sia effettuata prima del decorso di un quinquennio dal suo acquisto), non evita la decadenza in conseguenza della cessione infrakinquennale. È il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza 17148/2018, priva di precedenti in termini.

La normativa sull'agevolazione relativa all'acquisto della prima casa (contenuta nella Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa allegata al Dpr 131/1986, il testo unico dell'imposta di registro) sancisce che si decade dall'agevolazione se si aliena l'abitazione comprata con il beneficio fiscale prima che siano decorsi cinque anni dalla data dell'acquisto agevolato. La decadenza però si evita se, entro un anno dalla cessione infrakinquennale, il contribuente compra un'altra casa che egli poi destina a propria «abitazione principale» (in sostanza, a sua residenza). Quanto all'oggetto del riacquisto, che funziona come esimente rispetto alla decadenza, la legge non dice nulla.

Questo silenzio ha sempre legittimato l'idea che qualunque fosse l'oggetto del riacquisto (un diritto di piena o di nuda proprietà, un diritto reale di godimento, un diritto intero o una quota di contitolarità), si maturasse in ogni caso l'esimente, a patto che poi il contribuente effettivamente ponesse

nella casa comprata la propria abitazione principale.

La Cassazione aveva dato l'impressione di favorire un'interpretazione estensiva di questa materia quando, con la sentenza n. 13291/2011 (giudicando in una veramente imprevedibile fattispecie di "riacquisto" di un'abitazione per una quota di comproprietà in ragione di soli quattro millesimi) aveva deciso che «l'acquisto non dell'intero, ma di una quota dell'immobile, può ben inteso» integrare il requisito richiesto dalla legge per evitare la decadenza dall'agevolazione ottenuta in passato, ma solo quando si tratti di una quota che conferisca la «concreta possibilità di disporre del bene sì da poterlo adibire a propria abitazione».

Nella sentenza 17148/2018 la Cassazione invece mostra una visione molto restrittiva: «L'atto necessario affinché il contribuente eviti la decadenza dell'agevolazione prima casa di cui ha fruito in precedenza» deve essere «rappresentato da un titolo idoneo a consentirgli l'uso e il godimento di un'abitazione in via piena ed esclusiva», ciò che non si verifica nel caso di un acquisto di nuda proprietà. In sostanza, dal diritto di nuda proprietà di una casa non deriva la facoltà di fruirla, la quale compete all'usufruttuario: non potendo avere il godimento del bene, il nudo proprietario non ha il diritto di porre la propria abitazione principale nella casa in questione. Il ragionamento, formalmente, non fa una grinza: certo è che, così argomentando, si dimentica che l'usufruttuario può pur sempre concedere la casa al nudo proprietario per abitarvi, caso nel quale il fine della legge (evitare la decadenza a chi compra una casa e vi pone la propria residenza) appare comunque soddisfatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rassegna su: quotidianofisco.ilssole24ore.com